



COMUNE DI BARI

Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici
PoEQ Elettorale

Elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio Comunale
Elezioni dirette del Presidente di Municipio e del Consiglio Municipale
FAQ

INDICE

Tessera elettorale

Chi può votare, dove è possibile votare, particolari tipologie di elettori

Presidente di sezione, segretario di sezione, scrutatori di sezione, rappresentanti di lista

Liste, candidature

Modalità di espressione del voto nelle elezioni comunali

Regolamentazione dell'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi del Comune di Bari

Tessera elettorale

1. Dove e come si rinnova la tessera elettorale sulla quale sono esauriti i diciotto spazi per la certificazione del voto?

La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l'ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di evitare una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione.

[torna all'indice](#)

2. A chi spetta chiedere il rinnovo della tessera elettorale quando sono esauriti gli spazi dove viene apposto il timbro attestante l'avvenuto esercizio dell'elettorato attivo?

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, è onere dell'elettore chiedere all'ufficio elettorale comunale il rinnovo della tessera elettorale personale, quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del diritto di voto; d'altra parte, solo l'elettore può verificare per tempo che la propria tessera elettorale non contenga più spazi liberi per l'apposizione del timbro comprovante l'esercizio del voto.

Riferimenti normativi:

art. 4, comma 7, d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

[torna all'indice](#)

3. Se sulla tessera elettorale è presente un solo spazio per la certificazione del voto, è possibile chiederne una nuova per rinnovo?

No. La tessera elettorale si rinnova solo in caso in cui sono esauriti tutti i diciotto spazi presenti dove si appone il timbro per certificare il voto.

[torna all'indice](#)

4. Dove e come è possibile chiedere un duplicato della tessera elettorale?

Il duplicato della tessera elettorale è rilasciato in caso di smarrimento, deterioramento, furto o altri motivi, comunque diversi dall'esaurimento degli spazi per la certificazione di voto. È opportuno che gli elettori che hanno necessità di un duplicato della tessera elettorale si rechino per tempo presso l'ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di evitare la maggiore affluenza che si verifica nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione.

[torna all'indice](#)

5. È possibile chiedere il rinnovo o il duplicato della tessera elettorale per conto di un'altra persona?

Si. È indispensabile presentare presso l'ufficio elettorale la domanda con delega firmata dell'interessato, completa della fotocopia del documento di identità del richiedente. E nel caso di

richiesta di rinnovo è indispensabile esibire la tessera elettorale con i diciotto spazi per la certificazione del voto esauriti.

[torna all'indice](#)

6. La tessera elettorale deve essere sostituita se l'elettore cambia residenza all'interno dello stesso comune?

No. In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'ufficio elettorale che provvede a trasmettere per posta una coppia di tagliandi adesivi riportanti le relative variazioni. Il titolare della tessera deve provvedere ad incollare i tagliandi sulla tessera negli appositi spazi, prima di recarsi a votare.

[torna all'indice](#)

7. Il comune può ritirare la tessera elettorale?

Sì. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente. Il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale dell'elettore.

[torna all'indice](#)

Chi può votare, dove è possibile votare, particolari tipologie di elettori

1. Qual è l'età e quali requisiti sono necessari per poter avere diritto al voto?

Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 23/1967, ovvero coloro che sono "elettori". Per essere elettore occorre:

- essere cittadino italiano;
- aver compiuto il 18° anno di età;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali.

[torna all'indice](#)

2. Per chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza è possibile votare in quel comune per le elezioni amministrative con la scheda del proprio comune di residenza?

No, non è possibile. Per questo motivo agli elettori che si recano a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale sono fornite in genere delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto (pedaggi autostrade, biglietti per viaggi ferroviari, via mare, aerei).

[torna all'indice](#)

3. In quali casi è possibile votare in una sezione elettorale del proprio comune di residenza diversa da quella nella quale si è iscritti come elettori?

Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori.

Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere, è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso comune (art. 40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali").

La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la rispettiva sezione abbia barriere architettoniche. Tali elettori possono esercitare il loro diritto di voto in un'altra sezione del comune, appositamente attrezzata e che sia ubicata in uno stabile privo di barriere architettoniche, segnalata in apposito elenco pubblicato dal Comune. Presso la sezione l'elettore dovrà esibire, unitamente al certificato elettorale, apposita attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale del seggio.

[torna all'indice](#)

4. Quando un elettore trasferisce la sua residenza in prossimità dello svolgimento di consultazioni potrebbe essere costretto ad esercitare il proprio diritto di voto nel comune di provenienza. I comuni possono con lo scambio di mail o fax far votare gli elettori all'ultimo momento dove vogliono?

La legge prevede che hanno effetto dal punto di vista elettorale solo i trasferimenti di residenza perfezionatisi entro il 45° giorno antecedente la votazione (art. 32, comma 1, n. 4) e comma 4 del d.P.R. n. 223/67).

Le regole sono valide per tutti gli elettori, nessuno escluso; l'elettore che cambia residenza dopo il 45° giorno non perde certamente il diritto di voto, ma vota nella circoscrizione elettorale e nel comune di precedente residenza.

Quanto alla possibilità che i comuni si scambino all'ultimo momento centinaia di fax o mail per far votare gli elettori dove vogliono, facendogli cambiare circoscrizione elettorale fino all'ultimo giorno (e quindi spostando elettori all'ultimo momento da un collegio e da un comune all'altro), può sembrare circostanza che agevola il godimento dell'elettorato attivo, ma non appare priva di pericoli per la regolarità delle consultazioni, né foriera di risultati nella necessaria lotta al doppio voto ed al "turismo elettorale". In ogni caso è una possibilità contraria alla legge.

Riferimenti normativi:

art. 32, comma 1, n. 4), e comma 4, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

[torna all'indice](#)

5. Può esprimere il proprio voto un elettore che il giorno delle elezioni deve recarsi per motivi familiari o lavorativi in un comune diverso da quello di residenza?

Si fa presente che in questo caso, purtroppo, per l'elettore non c'è alcuna possibilità di esprimere il proprio voto, se non ritornando nel luogo di iscrizione nelle liste elettorali (che è il comune di residenza) e recandosi presso il proprio seggio.

Riferimenti normativi:

- art. 47, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

- art. 48, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

[torna all'indice](#)

6. Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti all'estero?

Gli italiani residenti all'estero possono votare alle elezioni amministrative venendo in Italia ad esprimere il proprio voto presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. A tal fine i comuni inviano ai nostri connazionali all'estero le cartoline-avviso con l'indicazione della data della votazione. Per le elezioni amministrative non è, infatti, previsto il voto per corrispondenza all'estero.

[torna all'indice](#)

7. I cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea residenti in Italia possono votare qui alle elezioni comunali e municipali?

Sì. Con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria n. 94/80/CE che prevede, sotto questo profilo, l'equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, purché presentino apposita domanda entro il quarantesimo giorno antecedente la votazione.

[*torna all'indice*](#)

8. Un cittadino comunitario residente in Italia che raggiunga la maggiore età solo dopo la scadenza per iscriversi alla lista aggiunta cosa deve fare per esercitare il diritto di voto?

Gli elettori di altro paese dell'Unione europea residenti in Italia, che intendano votare alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni amministrative, devono presentare personalmente o spedire mediante raccomandata agli uffici del comune di residenza – ove non l'abbiano già fatto nello stesso o in altro comune italiano – domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta entro un determinato termine di scadenza previsto dalle rispettive normative.

Il cittadino dell'Unione europea che raggiunga la maggiore età solo dopo il suddetto termine di scadenza, ma entro la data della votazione, dovrà corredare tale domanda della firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

Riferimenti normativi:

- art. 2, decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo) convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483;
- artt. 1, 2 e 3, decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza).

[*torna all'indice*](#)

9. Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare, per le elezioni degli organi comunali, ancorché non iscritti nelle liste elettorali della medesima sezione?

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare:

- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi;

oppure

- una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale.

Si evidenzia, nella fattispecie, che sussiste il divieto di esprimere il proprio voto in più di una

sezione elettorale e che, in caso di violazione di tale divieto, conseguono sanzioni di carattere penale applicabili ai sensi dell'art. 104, settimo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

torna all'indice

10. Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?

L'elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero per le elezioni del comune nelle cui liste elettorali è iscritto se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio del comune. A tal fine l'elettore deve presentare al Sindaco un'apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura, il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato (dato rinvenibile dalla tessera elettorale) e l'attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Successivamente verrà trasmessa, a cura del Sindaco, l'apposita attestazione che i degenti dovranno utilizzare per l'ammissione al voto, unitamente all'esibizione della tessera elettorale.

Tale procedura può avvenire se per la struttura di degenza sia prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto.

torna all'indice

11. Quali elettori hanno diritto ad essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto assistito?

Ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 570 del 1960, per le elezioni amministrative, e dell'art. 55 del d.P.R. n. 361 del 1957, per le elezioni politiche, la possibilità di farsi assistere da un accompagnatore nell'esercizio del proprio diritto di voto è prevista per determinate categorie di elettori in condizioni di disabilità o di gravi infermità fisiche ed è subordinata al rilascio da parte delle competenti aziende sanitarie locali e alla esibizione di certificati medici attestanti che tali condizioni fisiche impediscono "di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore". Tale certificato può essere prodotto direttamente al presidente di seggio, ai fini dell'ammissione al voto assistito, o può essere prodotto al comune, ai fini dell'annotazione permanente nella tessera elettorale mediante apposizione del timbro "AVD", secondo le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17 ed alle successive circolari ministeriali.

In particolare, la documentazione sanitaria da acquisire ai fini della predetta annotazione nella tessera elettorale deve attestare non solo l'impedimento fisico nella espressione autonoma del voto, ma anche il carattere di permanenza dell'impedimento stesso.

Le predette condizioni di disabilità o di grave infermità fisica, che legittimano l'ammissione al voto assistito, sono solo quelle tassativamente stabilite dalla legge ("ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità"). Con specifico riferimento alla condizione di non vedente, si è costantemente ritenuto, nelle istruzioni e direttive ministeriali e anche nella corrispondenza intercorsa con l'Unione Italiana dei Ciechi, che, in assenza di un adeguamento ed ampliamento normativo, debba intendersi la condizione di cecità assoluta.

Si tenga presente, infatti, che l'istituto del voto assistito costituisce una deroga al principio, costituzionalmente stabilito e garantito, della personalità nonché della segretezza e libertà del voto, per cui esso non può trovare estensione o applicazione analogica.

Resta ferma, ovviamente, la valutazione del medico della competente A.S.L. in ordine all'esistenza di condizioni gravissime di cecità parziale o di altre concomitanti condizioni di disabilità che non

consentono in alcun modo all'elettore di esprimere il voto senza un accompagnatore.

Per completezza, si soggiunge che, in base alle direttive e istruzioni ministeriali impartite ai presidenti di seggio, questi ultimi, pur in mancanza di apposizione dell'anzidetto timbro sulla tessera elettorale o di apposita certificazione medica, possono ammettere l'elettore al voto assistito previo accertamento della effettiva sussistenza dell'impedimento fisico nella espressione autonoma del voto, o per la sua evidenza o per diretta conoscenza e notorietà dell'elettore medesimo, con onere di accurata indicazione nel verbale dell'ufficio di sezione del motivo specifico di ammissione al voto con accompagnatore.

Riferimenti normativi:

- art. 55, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

- art. 41, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali);

- art. 1, legge 5 febbraio 2003, n. 17 (Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità).

[torna all'indice](#)

12. Sono previste particolari modalità per consentire l'espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione?

Ai sensi del Decreto Legge 03/01/2006 n. 1, gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. Gli elettori devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

[torna all'indice](#)

13. Sono previste particolari modalità per consentire l'espressione del voto da parte dei detenuti?

L'elettorato attivo è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell'interdizione dai pubblici uffici); tale diritto può essere esercitato se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla

quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.

torna all'indice

14. I componenti del seggio (presidente, scrutatori e segretario) possono votare, per le elezioni degli organi comunali, nella sezione dove esercitano le loro funzioni ancorché non iscritti nelle liste elettorali della medesima sezione?

Ai sensi dell'art. 40 T.U. n. 570/1960 il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione del Comune.

In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale.

Gli elettori in questione sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Si evidenzia, nella fattispecie, che sussiste il divieto di esprimere il proprio voto in più di una sezione elettorale e che, in caso di violazione di tale divieto, conseguono sanzioni di carattere penale applicabili ai sensi dell'art. 104, settimo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

torna all'indice

15. I rappresentanti di lista e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio possono votare, per le elezioni degli organi comunali, nella sezione dove esercitano le loro funzioni ancorché non iscritti nelle liste elettorali della medesima sezione?

Ai sensi dell'art. 40 T.U. n. 570/1960 i rappresentanti di lista e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione del Comune.

In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale.

Gli elettori in questione sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Si evidenzia, nella fattispecie, che sussiste il divieto di esprimere il proprio voto in più di una sezione elettorale e che, in caso di violazione di tale divieto, conseguono sanzioni di carattere penale applicabili ai sensi dell'art. 104, settimo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

torna all'indice

16. Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?

L'elettore che si presenta a votare deve essere identificato dal presidente di seggio.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista sezionale devono essere indicati gli estremi del documento. Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell'elettore;

- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;

2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;

3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

[torna all'indice](#)

17. In caso l'elettore avesse presentato al comune la domanda per la carta d'identità elettronica (CIE) e la stessa non fosse consegnata entro il giorno della consultazione elettorale, in mancanza di altro documento d'identificazione, l'elettore potrà votare con la ricevuta di richiesta della CIE?

Sì. La ricevuta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE, ed il numero della CIE cui si riferisce. Essa pertanto costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 445/2000.

[torna all'indice](#)

18. Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?

No. Il telefono cellulare dev'essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

[torna all'indice](#)

19. L'elettore può portare con sé il proprio figlio (anche se minorenni) nella cabina elettorale?

No. L'elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge di voto assistito, con la presenza di accompagnatori per gli elettori materialmente impediti nell'espressione autonoma del voto.

[torna all'indice](#)

20. Chi detiene legalmente un'arma, può accedere al seggio armato?

No. Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere.

[torna all'indice](#)

21. Come è possibile attestare la partecipazione al voto?

Mediante l'esibizione della tessera elettorale. In occasione di ogni consultazione uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda di votazione, appone in uno degli appositi spazi della tessera elettorale (in tutto sono presenti 18 spazi) il timbro della sezione e la data della consultazione.

[torna all'indice](#)

Presidente di sezione, segretario di sezione, scrutatori di sezione, rappresentanti di lista

1. Come avviene la designazione degli scrutatori da parte della commissione elettorale comunale?

Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l'iscrizione a un apposito albo tenuto presso ogni comune. In particolare, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, l'iscrizione all'albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge (entro il mese di novembre di ogni anno), sia al possesso dell'elettorato attivo e, infine, all'aver assolto gli obblighi scolastici. Il titolo di studio richiesto è quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso.

La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 85, (modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e dall'art. 3-*quinq*ues, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22).

Alla stregua delle indicate modifiche normative, la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all'albo deve avvenire – tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunciata due giorni prima con apposito manifesto – con il criterio della nomina all'unanimità da parte dei componenti della commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga l'unanimità, con una procedura di nomina per votazione.

La commissione elettorale comunale nella sua autonomia, sempre a condizione che ricorra il presupposto della decisione unanime di tutti i componenti, potrebbe comunque avvalersi del sorteggio solo quale criterio "preselettivo", per poi procedere successivamente a formalizzare le relative designazioni.

[*torna all'indice*](#)

2. I dipendenti di una società di trasporto ferroviario pubblico (Trenitalia S.p.A. o altre società del settore) nonché i dipendenti di Poste Italiane possono svolgere le funzioni di presidente, segretario o scrutatore di seggio?

È da ritenersi tuttora vigente la preclusione prevista dalla legge per i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste, Telecomunicazioni e dei Trasporti, nonostante la trasformazione in S.p.A. delle strutture di cui sopra.

La preclusione infatti non afferisce allo status pubblico o privato di dipendente dei suddetti dicasteri (seppure ora società), bensì all'esigenza di non distogliere risorse umane dall'espletamento di attività considerate essenziali per assicurare la piena funzionalità di diversi servizi, tra i quali i trasporti ferroviari e le telecomunicazioni in occasione di consultazioni elettorali.

Riferimenti normativi:

- art. 38, comma 1, lettera b), d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

- art. 23, comma 1, lettera b), d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

[*torna all'indice*](#)

3. Uno scrutatore, già designato, come può giustificare la sua assenza?

Con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea.

[torna all'indice](#)

4. È prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare sulle operazioni di voto e scrutinio analogamente a quanto previsto per i rappresentanti di lista nelle elezioni politiche?

Sì. I delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio. I rappresentanti di lista designati devono essere elettori del comune. Tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso dei designati.

[torna all'indice](#)

5. Dove e quando è possibile presentare la domanda per essere designato come scrutatore?

Per essere designato quale scrutatore occorre essere iscritti nell'apposito albo degli scrutatori che si tiene in ogni comune. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo degli scrutatori a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

Nel mese di gennaio dell'anno successivo viene aggiornato l'albo degli scrutatori.

[torna all'indice](#)

6. È possibile essere designato come scrutatore nello stesso anno in cui si presenta la domanda?

No. La designazione come scrutatore può avvenire, sempre a seguito di iscrizione nell'apposito albo, a partire dalle consultazioni che si svolgono durante l'anno successivo a quello in cui si presenta la domanda.

[torna all'indice](#)

7. Uno scrutatore già designato (che riceve la notifica di nomina) può decidere di rinunciare e farsi sostituire da una persona di sua conoscenza?

No. In caso di eventuali impedimenti a svolgere l'attività cui è nominato, il cittadino è obbligato a trasmettere una comunicazione all'Ufficio Elettorale entro 48 ore dal ricevimento della notifica.

L'ufficio elettorale, ricevuta la comunicazione di rinuncia, provvede alla nomina di uno scrutatore supplente.

[torna all'indice](#)

8. Cosa accade se al momento della costituzione del seggio è assente uno scrutatore (o sono assenti più scrutatori)?

Il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti:

- che siano iscritti nelle liste elettorali del comune;
- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano le cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio di cui all'art. 23 del T.U. n. 570/1960.

Riferimenti normativi:

- art. 41, comma 2, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

[torna all'indice](#)

9. Può un Presidente di seggio nominare come segretario la propria moglie o il proprio figlio o, comunque, un proprio familiare o affine?

Sì, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti non sussistono motivi ostativi alla nomina di segretario di seggio, da parte del Presidente, della propria moglie o di un familiare o affine.

[torna all'indice](#)

10. Perché il compenso di Presidente o componente di un seggio speciale (che ha in alcuni casi un impegno gravoso) è di molto inferiore a quello di un componente di un seggio ordinario?

La materia è esplicitamente disciplinata dall'art. 3 della legge n. 62 del 16 aprile 2002, e ogni eventuale modifica deve essere oggetto di apposito provvedimento legislativo.

Al riguardo, si fa presente che la differenza tra l'onorario fisso forfettario dei componenti dei seggi speciali e quello dei componenti degli Uffici elettorali di sezione ordinari è dovuta al fatto che quest'ultimi consentono il regolare svolgimento delle votazioni per un periodo prolungato di ore, e che, successivamente alla votazione, svolgono anche le delicate e gravose operazioni di scrutinio.

Riferimenti normativi:

art. 3, legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale)

[torna all'indice](#)

11. Un cittadino appartenente alle Forze armate può essere un componente di seggio alle elezioni?

No. In passato l'espresso divieto a svolgere le funzioni di componente di seggio era previsto dal primo comma, lettera c), dell'articolo 38 del d.P.R. n. 361/57; ora, la stessa disposizione è contenuta nell'art. 9, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248, e quindi, tali funzioni continuano ad essere precluse per gli appartenenti alle Forze Armate in occasione di tutti i tipi di consultazione elettorale o referendaria.

Analoga disposizione continua ad essere prevista per le elezioni amministrative anche all'art. 23, primo comma, lettera c) del d.P.R. n. 570/60.

Riferimenti normativi:

- art. 23, comma 1, lettera c), d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali);

- art. 9, comma 1, lettera s), decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246).

[torna all'indice](#)

12. I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista rappresentata. Il rappresentante del candidato alla carica di Presidente della regione o di Sindaco o di Presidente di municipio (che non è abbinato direttamente ad un contrassegno) cosa è autorizzato a portare?

Durante le operazioni di voto nel seggio non ci sono rappresentanti di candidato ma solo rappresentanti di lista: ogni rappresentante di lista, ovviamente, "tutela" anche i voti del candidato a presidente o a sindaco collegato. Il bracciale o distintivo che possono portare i rappresentanti deve avere riprodotto il simbolo della lista, non deve avere alcuna ulteriore scritta o nominativo di candidato e deve essere di dimensioni ridotte.

[torna all'indice](#)

13. In occasione del ballottaggio delle elezioni comunali e municipali, i rappresentanti di liste non collegate ai candidati sindaci possono essere presenti al seggio per assistere alle operazioni elettorali?

In occasione delle elezioni comunali e municipali, i rappresentanti delle liste di candidati presso gli Uffici elettorali di sezione (circolare n. 28/2014 della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali) già designati per il primo turno di votazione, debbono intendersi confermati anche per il turno di ballottaggio. Possono quindi partecipare alle operazioni di voto e scrutinio anche i rappresentanti delle liste non collegate ai candidati a sindaco ammessi al secondo turno.

Tuttavia, solo i delegati delle liste di tutti i partiti e movimenti politici collegati con candidati ammessi al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché di designare rappresentanti negli Uffici di sezione in cui non avevano nominato alcun rappresentante al primo turno.

Riferimenti a circolari e altri documenti:

Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 29 giugno 2014, n. 28

[torna all'indice](#)

Liste, candidature

1. Come avviene la presentazione della lista dei candidati?

La lista dei candidati va presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione; sarà pertanto sufficiente che quest'ultima contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

[torna all'indice](#)

2. Quali sono i requisiti sostanziali della dichiarazione di presentazione della lista di candidati?

I requisiti sostanziali della dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sono i seguenti:

1) la dichiarazione deve essere sottoscritta – a norma dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni – da un determinato numero di elettori ("presentatori della lista") a seconda della fascia di popolazione; le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato; nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista; la firma degli elettori presentatori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori; la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata; ogni lista di candidati deve essere corredata dei certificati (anche collettivi, e che dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta) comprovanti che i sottoscrittori siano in possesso del requisito di elettori del comune; le sottoscrizioni e le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14 comma 3 legge 21 marzo 1990, n. 53);

2) la dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale; ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate;

3) le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere, o nel parlamento europeo, o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che – all'atto di presentazione della lista – sia allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi (che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio) attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

4) la dichiarazione, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco; la scelta dei delegati può ricadere su persone che siano anche presentatori o candidati;

5) il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev'essere affisso all'albo pretorio

del comune;

6) nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, insieme alle liste e alle candidature dev'essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune;

7) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio), dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale, il cui nominativo deve essere comunicato dal candidato (alla carica di sindaco o di consigliere comunale) con dichiarazione scritta al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la corte d'appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di regione; nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato;

8) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il candidato sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/ 2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.

[torna all'indice](#)

3. Chi sono i delegati di lista?

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nei Municipi, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale [articolo 32, settimo comma, numero 4), del testo unico n. 570/1960] nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco [articolo 72, commi 2 e 7, del d.lgs n. 267/2000].

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

In caso di contemporaneità di elezioni comunali e municipali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del Consiglio Comunale e del Consiglio del Municipio.

[torna all'indice](#)

4. Chi è il mandatario elettorale?

A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della

propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto – al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la corte d'appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di regione e previsto dall'articolo 13 della legge n. 515/1993 – il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

La firma del candidato a sindaco o a consigliere comunale, in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che designa il mandatario elettorale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità stabilite dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

torna all'indice

5. Che cosa è il modello di presentazione della lista?

È il modello su cui vengono raccolte le firme dei sottoscrittori.

Si compone di un atto principale e di atti separati sui quali deve essere apposto il contrassegno della lista.

Sul modello devono essere riportati i nominativi dei candidati alla carica di consigliere compresi nella lista, contraddistinti con un numero d'ordine progressivo e il nominativo del candidato alla carica di Sindaco. Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Deve essere, inoltre, riportata la descrizione, la più dettagliata possibile, del simbolo.

Devono essere indicati i nominativi dei rappresentanti di lista: uno effettivo e uno supplente.

I candidati appartenenti a uno dei Paesi U.E. devono indicare anche lo Stato d'origine.

torna all'indice

6. Qual è il numero degli elettori che devono sottoscrivere le liste dei candidati al Consiglio Comunale?

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta – a norma dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni – da un determinato numero di elettori a seconda della fascia di popolazione.

La popolazione del Comune di Bari è determinata in base ai risultati del censimento ufficiale della popolazione effettuato nel 2021 ed è pari a 315948 abitanti.

Per il Comune di Bari, pertanto, il numero dei presentatori della lista deve essere di almeno 350 e non più di 700 elettori, come disposto dal menzionato art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, per i Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti.

torna all'indice

7. Se il numero dei sottoscrittori non è corretto la lista viene ricusata?

La lista può essere ricusata sia nel caso in cui il numero dei sottoscrittori sia inferiore al numero previsto in base alla popolazione del Comune, sia nel caso in cui tale numero sia superiore a quello previsto.

[torna all'indice](#)

8. È possibile sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista?

Nessun cittadino elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (è punito con un'ammenda da 200 a 1.000 euro).

[torna all'indice](#)

9. Sono valide le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista?

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati nella lista stessa (rif. Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 ottobre 2014, n.4993).

[torna all'indice](#)

10. In quali casi non sono valide le firme dei presentatori di lista?

Non sono valide, anche se debitamente autenticate, le firme di elettori raccolte:

- senza indicazione delle modalità di identificazione;
- non corredate del certificato elettorale, previa presentazione del tesserino del codice fiscale o di altro documento privo di fotografia o indicato con i soli estremi numerici;
- senza indicazione della data di nascita o con significative discordanze con i dati anagrafici del certificato elettorale (Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 2001, n. 3212).

[torna all'indice](#)

11. Quali sono i documenti necessari per la presentazione delle candidature?

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

- 1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- 2) dichiarazione di presentazione della lista;
- 3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità (artt. 10 e 12 D.lgs. n. 235/2012);
- 5) dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la/e lista/e di candidati

presentata/e per l'elezione del consiglio comunale; tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati della/e lista/e interessata/e;

6) dichiarazione dei delegati della lista di candidati di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;

7) certificati attestanti che i candidati (sindaco e consigliere comunale) sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

8) modello di contrassegno di lista;

9) dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali o da rappresentanti da loro incaricati, con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (tale disposizione è valida solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o al Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali);

10) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio online;

11) il bilancio preventivo delle spese di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti);

12) dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco ammessi e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale.

La lista dei candidati va presentata con un'apposita dichiarazione scritta. Con la lista deve essere presentato quindi anche il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco. I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d'ordine progressivo. Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; per i candidati alla carica di consigliere comunale, che siano cittadini dell'unione europea, deve essere specificato anche lo stato membro di cui siano cittadini.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune e non inferiore ai due terzi. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nelle liste dei candidati nessuno dei due generi (maschile e femminile) può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

[torna all'indice](#)

12. Quali sono le modalità di deposito del contrassegno di lista?

L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, di Chiese, ecc.).

A pena di ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l'uso di

simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa azienda/ società.

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia anche indirettamente.

Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole, sigle o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645.

Su tali fattispecie devono richiamarsi in toto le seguenti sentenze:

- Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355;
- T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione prima, 25 gennaio 2018, n. 105;
- Consiglio di Stato, Sezione terza, 29 maggio 2018, n. 3208.

Il contrassegno potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del medesimo contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570/ 1960 e successive modificazioni.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti recanti le candidature e sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio.

Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine:

- delle espressioni letterali che si trovano nel contrassegno,
- delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno medesimo,
- delle tonalità di colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

Il deposito del contrassegno di lista è assolutamente necessario per rendere possibile la sua riproduzione a stampa nel manifesto recante le candidature e nelle schede di votazione.

Il Consiglio di Stato ha affermato che:

- l'obbligo di depositare il contrassegno della lista è espressamente previsto dalla legge in aggiunta alla dichiarazione di presentazione della lista medesima;
- tale deposito si rende necessario, tra l'altro, affinché possa essere realizzata una corretta riproduzione a stampa del simbolo nel manifesto recante le candidature e nelle schede di votazione;
- la mancata presentazione del contrassegno rende legittima la riconsiderazione della lista.

[torna all'indice](#)

13. Nella presentazione delle candidature si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa?

Il Consiglio di Stato, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha affermato che – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.p.r. n. 445/2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.p.r. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.

[torna all'indice](#)

14. È corretto indicare, tra le generalità dei candidati, soprannomi o pseudonimi ?

L'indicazione, tra le generalità dei candidati, di soprannomi o pseudonimi è da ritenere legittimo perché tende a favorire l'identificazione stessa del candidato.

[torna all'indice](#)

15. Sul manifesto ufficiale delle liste definitivamente ammesse viene solitamente indicato prima il nome o prima il cognome dei candidati?

Sul manifesto delle liste e dei candidati ammessi va opportunamente indicato prima il nome e poi il cognome di ogni candidato, in analogia a quanto avviene sulla scheda di voto per il nome e cognome del capolista nel collegio Camera, del candidato presidente della regione o del sindaco. Si può stampare il nome in caratteri normali e il cognome tutto in caratteri maiuscoli, per una migliore identificabilità delle esatte generalità del candidato stesso.

[torna all'indice](#)

16. È corretto indicare, per le candidate donne coniugate, il cognome del coniuge?

Le donne coniugate possono indicare il cognome del coniuge. Tale indicazione deve essere riportata su tutti i moduli di raccolta firme e accettazione candidatura.

[torna all'indice](#)

17. Qual è, per ogni lista, il numero di candidati alla carica di consigliere comunale?

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune e non inferiore ai due terzi (articolo 73, comma 1, e articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

Quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, per la determinazione del numero minimo trova applicazione il citato articolo 73, comma 1, in base al quale, allorché il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all'unità superiore.

Il numero dei consiglieri da eleggere è definito in relazione alla fascia demografica di appartenenza del comune; nel caso del Comune di Bari, il numero minimo di candidati in lista è pari a 24, e quello massimo è pari a 36.

Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al d.p.r. n. 570/1960 e dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la popolazione è determinata in base alle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Riferimenti normativi:

- artt. 37 e 73 T.U. enti locali (D.P.R. 267/2000) e ss.mm.ii.;
- legge 191/2009 (finanziaria 2010).

[torna all'indice](#)

18. In cosa consiste la rappresentanza di genere?

L'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge n. 215/2012 prevede che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, pertanto, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati.

La Commissione elettorale circondariale verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati

inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista.

[torna all'indice](#)

19. Chi sono i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale?

Le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere autenticate dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

Pertanto, ai sensi di tale articolo, le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, membri del Parlamento, consiglieri regionali, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali, segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Come già detto, tra i soggetti abilitati dalla legge ad effettuare le autenticazioni, di cui al citato articolo 14 della legge n. 53/1990, figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.

In relazione ai pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato aventi competenza territoriale limitata, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Inoltre, il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha più volte precisato che, per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della «pertinenza» (secondo il quale tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio). Pertanto, si ribadisce che l'unico limite a tale potere rimane, per i suddetti pubblici ufficiali aventi competenza territoriale limitata, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Ovviamente, per la loro competenza a livello nazionale, i parlamentari nazionali e gli avvocati iscritti all'albo hanno funzioni autenticatorie nell'intero territorio italiano.

L'espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

I comuni, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno l'opportunità di autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno

della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico.

Il Consiglio di Stato si è espresso anche:

- sulla necessità che il soggetto autenticatore indichi la qualifica da lui rivestita
- sull'utilizzazione del timbro dell'ufficio da parte dei consiglieri comunali e provinciali che effettuano l'autenticazione

La menzione della qualifica rivestita dal soggetto che autentica la firma è un contenuto essenziale dell'autenticazione, non suscettibile di sanatoria postuma.

Diverso discorso deve farsi per la mancanza, nell'autenticazione, del timbro dell'ufficio di appartenenza del soggetto autenticatore.

La mancanza del predetto timbro non dà luogo ad alcuna invalidità, sebbene tale formalità sia espressamente prescritta dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000.

La presenza del timbro non costituisce un requisito essenziale dell'atto ma una semplice irregolarità sanabile in virtù del principio della strumentalità delle forme che vige anche nella materia elettorale.

L'assenza del timbro, a differenza dell'omessa indicazione della qualità soggettiva dell'autenticante, non comporta, in via generale, alcuna incertezza sulla provenienza dell'autenticazione da una persona abilitata.

Ad esempio, con specifico riferimento alla posizione dei consiglieri comunali, l'omessa apposizione del timbro discende dalla circostanza che, di norma, i predetti consiglieri non dispongono di un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del comune.

Ciò, ovviamente, vale anche per gli altri soggetti autenticanti, come, ad esempio, i parlamentari nazionali, gli avvocati iscritti all'albo, ecc..

[torna all'indice](#)

20. Può l'Autorità consolare procedere all'autentica delle firme per la presentazione delle candidature?

Le autorità diplomatiche consolari, in occasione di ogni elezione, possono autenticare le sottoscrizioni di elettori italiani residenti all'estero per la presentazione delle liste elettorali, svolgendo le funzioni dei pubblici ufficiali autenticatori (previsti dall'art. 14 della legge n. 53/90) che non sono presenti all'estero.

Riferimenti normativi:

- art. 18-bis, comma 1, ultimo periodo, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
- art. 51, legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

[torna all'indice](#)

21. A cosa servono i certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali?

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'unione europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di elettori.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

[torna all'indice](#)

22. Come devono essere redatte la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o di consigliere comunale e la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità?

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale (articolo 28, quarto comma, e articolo 32, settimo comma, numero 2), del testo unico n. 570/1960), la quale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. n. 445/2000 – nella quale si attesta che il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge (articoli 10 e 12 del d.lgs. n. 235/2012).

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare – oltre all'accettazione della candidatura e all'insussistenza della condizione di incandidabilità – il collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione di accettazione della candidatura e di contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità dev'essere firmata dal candidato e autenticata da una delle persone e secondo le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità può essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

A norma dell'articolo 87-bis del testo unico n. 570/1960, chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[torna all'indice](#)

23. Come deve essere formulata la dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco?

La dichiarazione deve riportare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

Il modulo deve contenere l'indicazione di assenza di cause di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 12 del D.lgs. 31/12/2012, n. 235.

Il candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura, ai sensi dell'art. 72 comma 2 D.lgs. 267/2000, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Tale dichiarazione ha la sua validità se contestuale ad analoga dichiarazione dei delegati delle liste

collegate. Nel modulo va riportata la descrizione della/e lista/e collegata/e.

La firma va autenticata da una delle figure previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

Le autenticazioni devono essere redatte con le modalità di cui all'art. 21, comma 2 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il candidato alla carica di Sindaco deve, altresì, dichiarare sia di non aver accettato la candidatura a Sindaco in nessun altro Comune, sia di non essere Sindaco in altro Comune salvo i casi di elezioni contestuali.

A norma dell'articolo 87-*bis* del testo unico n. 570/1960, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[torna all'indice](#)

24. Le liste sono tenute a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco?

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale [articolo 32, settimo comma, numero 4), del testo unico n. 570/1960] nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco [articolo 72, commi 2 e 7, del d.lgs n. 267/2000].

[torna all'indice](#)

25. Come deve essere formulata la dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere comunale?

La dichiarazione deve riportare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita. Il modulo deve contenere l'indicazione di assenza di cause di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 12 del D. lgs. 31/12/2012, n. 235. La firma va autenticata da una delle figure previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. Le autenticazioni devono essere redatte con le modalità di cui all'art. 21, comma 2 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati consiglieri comunali devono, altresì, dichiarare di non aver accettato la candidatura a consigliere comunale per altre liste per l'elezione del medesimo consiglio comunale e di non essere consigliere in carica di altro comune.

Ai sensi dell'art. 56 comma 1 del TUEL, nessuno può presentarsi come candidato a consigliere comunale in più di due comuni quando le elezioni si svolgono nella stessa data.

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 del TUEL il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio del comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nel consiglio dell'altro comune.

Secondo la prescrizione di cui all'art. 65 comma 2 del TUEL la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune.

A norma dell'articolo 87-*bis* del testo unico n. 570/1960, colui che, nella dichiarazione autenticata

di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[torna all'indice](#)

26. Tutti i candidati alle elezioni politiche, europee, regionali e comunali devono presentare l'autocertificazione di non incandidabilità. Quest'ultima deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità?

No, la fotocopia del documento è richiesta dalla legge per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e non per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 del Testo Unico 445/00, quali sono le dichiarazioni di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità.

Riferimenti normativi:

- artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- artt. 2, 5, 9 e 12, decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (T.U. delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

[torna all'indice](#)

27. È possibile accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune?

Non è possibile.

[torna all'indice](#)

28. È possibile accettare la candidatura in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno?

Non è possibile.

[torna all'indice](#)

29. Colui che è stato eletto in un comune può presentarsi candidato in altri comuni?

No, non può.

[torna all'indice](#)

30. È possibile che un candidato si possa candidare come Sindaco in più di un Comune?

Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del TUEL, nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune.

[torna all'indice](#)

31. È possibile che un candidato si possa candidare come consigliere in più di un Comune?

Ai sensi dell'art. 56 comma 1 del TUEL, nessuno può presentarsi come candidato a consigliere comunale in più di due comuni quando le elezioni si svolgono nella stessa data.

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 del TUEL il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio del comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti, ed è surrogato nell'altro consiglio.

Secondo la prescrizione di cui all'art. 65 comma 2 del TUEL la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune.

[torna all'indice](#)

32. È possibile che un candidato si possa candidare come Consigliere del Consiglio Comunale e come Consigliere ad un Municipio?

Un candidato si può candidare come consigliere sia al Comune che al Municipio con la conseguenza, quando le elezioni si svolgono nella stessa data, che qualora venga eletto in entrambi dovrà provvedere, dopo le elezioni, a rimuovere la causa di incompatibilità prevista dall'art. 65 comma 3 TUEL.

[torna all'indice](#)

33. Come è regolamentata la rinuncia alla candidatura?

La legge non contiene alcuna disposizione in merito alla rinuncia alla candidatura.

Sulla questione si è, comunque, dell'avviso – in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sezione quinta, decisione 1° ottobre 1998, n. 1384, a pagina 246) – che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

Per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista, tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature o comunque fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione delle liste da parte della commissione elettorale circondariale.

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

[torna all'indice](#)

34. Perché devono essere presentati i certificati attestanti che i candidati sono elettori?

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsarne i risultati, il testo unico n. 570/1960, agli articoli 28, quinto comma, e 32, settimo comma, numero 3), richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

[torna all'indice](#)

35. Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o nel parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali?

Fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito un gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

Unitamente alla presentazione della candidatura o della lista, in questi casi, ai sensi del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai Presidenti o Segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

In mancanza di tale dichiarazione la commissione elettorale circondariale disporrebbe la riconsiderazione della lista in quanto presentata da persone non autorizzate.

[torna all'indice](#)

36. Quali sono le modalità e i termini per la presentazione delle candidature?

La presentazione delle candidature – intesa come loro «materiale» consegna all'ufficio competente – è regolata, per i comuni con oltre 15.000 abitanti, dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 32 del testo unico n. 570/1960.

La presentazione deve essere fatta alla segreteria del comune per il quale le candidature vengono proposte. La legge n. 53/1990 ha stabilito che la commissione elettorale circondariale proceda mediante sorteggio all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, analogamente a quanto avviene anche per i candidati a sindaco. I contrassegni delle liste verranno riportati, sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l'ordine definitivo risultato dal sorteggio – considerando, quindi, nei comuni con oltre 15.000 abitanti la conseguente rinumerazione delle liste indipendentemente dall'iniziale ordine di presentazione o ammissione.

La presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.

[torna all'indice](#)

37. I cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea residenti in Italia possono presentare la propria candidatura alle elezioni comunali e municipali in Italia? In caso affermativo, quali documenti devono produrre?

I cittadini degli altri Paesi che fanno parte dell'Unione europea residenti in Italia possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale e municipale. Per la presentazione della candidatura occorre produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'Autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

La presentazione dell'attestato, rilasciato dallo Stato membro di origine del cittadino UE che si candida in Italia, non costituisce, tuttavia, un adempimento inderogabile.

Nella giurisprudenza più recente, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che l'articolo 5 del d.lgs. n. 196/1997 deve essere interpretato in modo più attenuato, in attuazione dei principi di parità di trattamento in ambito comunitario.

Pertanto:

- l'attestato può essere validamente sostituito da un'autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell'ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990;
- l'attestato medesimo può essere richiesto dalla commissione elettorale circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze, che impongano una verifica del contenuto dell'autodichiarazione; quest'ultima rimane da sola sufficiente a considerare adempiuto l'obbligo previsto dalla legge.

Inoltre, ove non siano stati ancora iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione).

Non è invece ammissibile, per i cittadini dell'Unione europea, la candidatura a sindaco.

[torna all'indice](#)

38. Un candidato alle elezioni comunali può essere designato rappresentante di lista per le elezioni comunali del comune in cui è candidato?

Sì. Non sussiste incompatibilità tra la qualità di candidato e la funzione di rappresentante di lista. E' invece indispensabile che il soggetto designato quale rappresentante di lista per le elezioni comunali sia iscritto nelle liste elettorali di quello stesso comune.

[torna all'indice](#)

39. Quali sono i requisiti dei rappresentanti di lista?

Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista, l'articolo 16, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che essi devono essere elettori del comune.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.

Come già detto, nel caso di contemporaneità di più elezioni, lo stesso elettore può essere designato quale rappresentante di lista per tutte le elezioni che si svolgono presso il seggio.

In tal caso, considerando che il citato articolo 16, comma 2, dispone che per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali i rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione o del comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'articolo 40 del testo unico n. 570/1960, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, i rappresentanti dovrebbero essere scelti tra gli elettori di tutte le elezioni stesse (comprese le elezioni circoscrizionali, ove queste abbiano luogo).

Se – all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano accordi preventivi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni comunali e circoscrizionali, allo scopo di evitare un eccessivo affollamento presso gli uffici elettorali di sezione.

[torna all'indice](#)

Modalità di espressione del voto nelle elezioni comunali

1. Quali sono le modalità di espressione del voto?

Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:

- tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;
- tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;
- esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare dopo 14 giorni per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.

[torna all'indice](#)

2. Quanti voti di preferenza si possono esprimere?

Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l'annullamento della seconda preferenza.

[torna all'indice](#)

3. Nel caso in cui l'elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?

Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l'elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le "schede deteriorate".

[torna all'indice](#)

4. È valido un voto di preferenza in cui l'elettore indica il candidato prescelto solo con il relativo soprannome o pseudonimo espressamente indicato sul manifesto ufficiale delle liste e candidature ammesse?

Sì, l'elettore indicando nella preferenza solo il soprannome o pseudonimo del candidato prescelto manifesta, comunque, l'univoca volontà di votare quella persona e quindi la preferenza espressa è da considerare assolutamente valida.

Riferimenti normativi:

- art. 69, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

- artt. 64 e 69, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

[torna all'indice](#)

5. Come viene eletto il Sindaco?

Ai sensi dall'art. 72 del D.P.R 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), vale quanto di seguito riportato.

Art. 72 co. 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

Art. 72 co. 4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Art. 72 co. 5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

Art. 72 co. 7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

Art. 72 co. 9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

[torna all'indice](#)

6. Come viene eletto il Consiglio Comunale?

Ai sensi dall'art. 73 del D.P.R 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), vale quanto di seguito riportato.

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più

liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72 (del D.P.R. 267/2000), tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste

collegate.

12. Compite le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

[torna all'indice](#)

Regolamentazione dell'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi del Comune di Bari

1. Da cosa è disciplinata l'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi del Comune di Bari?

L'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi del Comune di Bari è disciplinata dal Titolo II – Capo II del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari, approvato con D.C.C. n. 5 del 24.03.2014 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non disciplinato nel suddetto Capo II si rinvia alle disposizioni legislative in materia elettorale previste per i comuni.

Il succitato regolamento è presente sul portale del Comune di Bari, al seguente link:

<https://www.comune.bari.it/-/regolamento-sul-decentramento-amministrativo-istitutivo-dei-municipi>

[torna all'indice](#)

2. Quando si svolge l'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi del Comune di Bari ?

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari, l'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi avviene contemporaneamente a quella del Sindaco e del Consiglio comunale, fatto salvo il caso di scioglimento anticipato di un Consiglio del Municipio.

[torna all'indice](#)

3. Quali sono le condizioni di eleggibilità, incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Presidenti e dei Consiglieri dei Municipi del Comune di Bari?

Ai sensi degli articoli 15 e 16 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari:

- sono eleggibili alla carica di Presidente del Municipio e Consigliere del Municipio coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;

- si applicano ai Presidenti ed ai Consiglieri del Municipio le norme stabilite dagli artt. 60, 63, 65, 67, 68, del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'art.69 del D.lgs 267/2000 per la disciplina dei relativi procedimenti di contestazione, nonché gli artt. 10, 11 del D.lgs 31 dicembre 2012, n. 235;

- si applicano altresì le disposizioni del Dlgs 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le P.A. e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

[torna all'indice](#)

4. Qual è il numero dei candidati da ricomprendere nelle liste per l'elezione del Consiglio dei Municipi del Comune di Bari?

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi di Bari, i consigli dei municipi sono composti come segue:

Municipio 1: Murat - San Nicola - Libertà - Madonnella - Japigia - Torre a Mare: 20 consiglieri;

Municipio 2: Poggiofranco - Picone - Carrassi - San Pasquale - Mungivacca: 20 consiglieri;

Municipio 3: S.Paolo - Stanic - Marconi - San Girolamo - Fesca - Villaggio Lavoratore: 14 consiglieri;

Municipio 4: Carbonara - Ceglie - Loseto: da 12 consiglieri;

Municipio 5: Palese - Santo Spirito - Catino - San Pio: da 10 consiglieri.

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi di Bari, per l'elezione del Consiglio dei Municipi ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere e non inferiore a due terzi dello stesso, escludendo dal computo il Presidente, come di seguito riportato:

Municipio 1: Murat - San Nicola - Libertà - Madonnella - Japigia - Torre a Mare: lista composta da 13 a 20 candidati consiglieri;

Municipio 2: Poggiofranco - Picone - Carrassi - San Pasquale - Mungivacca: lista composta da 13 a 20 candidati consiglieri;

Municipio 3: S.Paolo - Stanic - Marconi - San Girolamo - Fesca - Villaggio Lavoratore: lista composta da 9 a 14 candidati consiglieri;

Municipio 4: Carbonara - Ceglie - Loseto: lista composta da 8 a 12 candidati consiglieri;

Municipio 5: Palese - Santo Spirito - Catino - San Pio: lista composta da 7 a 10 candidati consiglieri.

Riferimenti normativi:

artt. 6 e 17 Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi di Bari.

[torna all'indice](#)

5. È possibile che un candidato si possa candidare come consigliere in più di un Municipio?

Un candidato si può candidare come consigliere, quando le elezioni si svolgano nella stessa data, in non più di due Municipi (art. 56 ed art. 65 comma 2 TUEL) con la conseguenza che qualora venga eletto in entrambi dovrà provvedere, dopo le elezioni, a rimuovere la causa di incompatibilità.

Secondo la prescrizione di cui all'art. 65 comma 2 del TUEL la carica di consigliere del Municipio è incompatibile con quella di consigliere di altra circoscrizione o Municipio, anche di altro comune.

[torna all'indice](#)

6. È possibile che un candidato si possa candidare come Consigliere del Consiglio Comunale e come Consigliere ad un Municipio?

Un candidato si può candidare come consigliere sia al Comune che al Municipio con la conseguenza, quando le elezioni si svolgano nella stessa data, che qualora venga eletto in entrambi dovrà provvedere, dopo le elezioni, a rimuovere la causa di incompatibilità prevista dall'art. 65 comma 3 TUEL.

[torna all'indice](#)

7. Come è regolamentata la rinuncia alla candidatura per i Municipi?

La legge non contiene alcuna disposizione in merito alla rinuncia alla candidatura.

Sulla questione si è, comunque, dell'avviso – in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sezione quinta, decisione 1° ottobre 1998, n. 1384) – che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dia luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

Per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista, tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature o comunque fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione delle liste da parte della commissione elettorale circondariale.

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

[torna all'indice](#)

8. Nelle elezioni municipali del Comune di Bari si deve garantire la parità di genere?

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari, in ogni lista elettorale la quota massima del genere più rappresentato deve essere pari ai 2/3 della lista.

[torna all'indice](#)

9. Come sono regolamentate le sottoscrizioni nelle elezioni municipali del Comune di Bari?

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari:

- per la sottoscrizione delle liste dei candidati al Consiglio dei Municipi ed alla Presidenza del Municipio, si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione dei Consiglieri comunali nei Comuni con pari numero di abitanti;
- non sono richieste le sottoscrizioni, quando la lista dei Municipi viene presentata insieme alla lista per l'elezione del Consiglio Comunale con lo stesso contrassegno;
- le firme dei presentatori sottoscrittori sono autenticate ai sensi di legge.

[torna all'indice](#)

10. Sono valide le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista?

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati nella lista stessa (rif. Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 ottobre 2014, n.4993).

[torna all'indice](#)

11. Chi sono i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei

sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di Presidente e di consigliere municipale?

Le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere autenticate dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni:

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, il Consiglio di Stato, adunanza plenaria, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Ultimamente, inoltre, il Consiglio di Stato, sezione terza, ha affermato che, per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza", secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio. Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Tra i soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53/1990 figurano, tra gli altri, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali oltre ai consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia, al sindaco metropolitano e al sindaco. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.

[torna all'indice](#)

12. Qual è il numero degli elettori che devono sottoscrivere le liste dei candidati ai Consigli dei Municipi del Comune di Bari?

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio dei Municipi e delle candidature alla carica di Presidente collegate, deve essere sottoscritta, in base a quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi e a norma dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 successive modifiche e integrazioni, dal seguente numero di sottoscrittori:

Municipio 1 - Murat - San Nicola - Libertà - Madonnella - Japigia - Torre a Mare (111.586 abitanti): da un minimo di 350 a un massimo di 700 sottoscrittori;

Municipio 2 - Poggiofranco - Picone - Carrassi - San Pasquale - Mungivacca (90.879 abitanti): da un minimo di 200 a un massimo di 400 sottoscrittori;

Municipio 3 – S.Paolo - Stanic - Marconi - S.Girolamo - Fesca - Villaggio Lavoratore (50.084 abitanti): da un minimo di 200 a un massimo di 400 sottoscrittori;

Municipio 4 - Carbonara - Ceglie - Loseto (36.454 abitanti): da un minimo di 175 a un massimo di 350 sottoscrittori;

Municipio 5 - Palese - S.Spirito - Catino - San Pio (26.945 abitanti): da un minimo di 175 a un massimo di 350 sottoscrittori.

L'art. 17 del Regolamento dei Municipi prevede che non sono richieste le sottoscrizioni quando la lista dei Municipi viene presentata insieme alla lista per l'elezione del Consiglio Comunale con lo stesso contrassegno.

[torna all'indice](#)

13. Come si effettua la presentazione delle liste nelle elezioni municipali del Comune di Bari?

In tutti i municipi, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

- 1) candidatura alla carica di Presidente del Municipio e lista dei candidati alla carica di consigliere municipale;
- 2) dichiarazione di presentazione della lista;
- 3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune; per la presentazione delle liste di Presidenti e Consiglieri dei 5 municipi, l'art. 17 del regolamento prevede che non sono richieste le sottoscrizioni quando la lista dei municipi viene presentata insieme alla lista per l'elezione del Consiglio Comunale con lo stesso contrassegno;
- 4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Presidente del Municipio e per la candidatura alla carica di Consigliere Municipale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato Presidente del Municipio e Consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- 5) certificati attestanti che i candidati alla carica di Presidente e di Consigliere del Municipio sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- 6) dichiarazione, da parte del candidato alla carica di Presidente, del collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio del municipio;
- 7) dichiarazione, dei delegati delle liste, di collegamento con il candidato alla carica di Presidente;
- 8) indicazione di due delegati con facoltà di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a presidente ammessi e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale;

9) un modello di contrassegno di lista, anche figurato, in triplice copia con la dichiarazione che ne autorizza l'uso; per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, è opportuno che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). I disegni dei modelli anzidetti devono essere perfettamente identici nelle due misure e in essi deve essere indicata la parte superiore e quella inferiore;

10) linee programmatiche per lo sviluppo del Municipio, che devono essere compatibili con il rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi di governo di uno dei candidati a Sindaco; ove invece si tratti di elezione anticipata del Consiglio del Municipio, deve essere garantito il rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi di governo già presentati al Consiglio Comunale dal Sindaco in carica;

11) dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali o da rappresentanti da loro incaricati, con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (tale disposizione è valida solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o al Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali);

12) bilancio preventivo delle spese della lista, del candidato Presidente del Municipio, dei candidati consiglieri. Il bilancio preventivo delle spese della lista, del candidato Presidente del Municipio, dei candidati consiglieri municipali, ai sensi dall'art. 17 comma 5 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi lettera h), sono richiesti solo per i Municipi 1, 2 e 3, aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti:

Municipio 1 - Murat - San Nicola - Libertà - Madonnella - Japigia - Torre a Mare (111.586 abitanti);

Municipio 2 - Poggiofranco - Picone - Carrassi - San Pasquale - Mungivacca (90.879 abitanti);

Municipio 3 - S.Paolo - Stanic - Marconi - S.Girolamo - Fesca - Villaggio Lavoratore (50.084 abitanti).

I bilanci preventivi dei candidati alla carica di Presidente e consigliere dei municipi vanno presentati solo qualora non siano ricompresi nel bilancio preventivo della lista.

[torna all'indice](#)

14. Quali sono le date per la presentazione delle liste e candidature alle prossime elezioni dei Municipi?

Ai sensi degli artt. 28, decimo comma, e 32, decimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali", la presentazione delle liste e candidature per le elezioni amministrative deve essere effettuata presso la segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione.

[torna all'indice](#)

15. Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo

parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali?

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito un gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

Unitamente alla presentazione della candidatura o della lista, in questi casi, ai sensi del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai Presidenti o Segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

In mancanza di tale dichiarazione la commissione elettorale circondariale disporrebbe la riconsiliazione della lista in quanto presentata da persone non autorizzate.

[*torna all'indice*](#)

16. Quali sono le modalità di espressione del voto nelle elezioni dei Presidenti dei Municipi del Comune di Bari?

L'elezione del Presidente del Municipio è disciplinata dall'art. 18 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari.

Il modello di scheda per l'elezione del Presidente e del Consiglio del Municipio è analogo a quello utilizzato per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. Il voto per il Presidente è espresso tracciando un segno sul nome del candidato alla presidenza prescelto.

Il voto di lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, ed eventualmente potranno essere espressi anche uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella medesima lista, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari.

Nel caso di due preferenze, esse devono essere espresse per candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Il voto espresso per una lista verrà automaticamente attribuito al candidato alla presidenza collegato anche se il nome non è espressamente barrato.

Qualora sia stato tracciato solamente un segno sul nome del candidato alla Presidenza, verrà attribuito il voto al candidato medesimo, ma a nessuna delle liste collegate, salvo che il candidato sia collegato ad una sola lista.

È possibile inoltre esprimere il voto per una lista ed eventualmente indicare il/i voto/i di preferenza per il/i candidati e tracciare un segno sul nome del candidato alla presidenza sostenuto da un altro raggruppamento di liste. In questo caso verranno attribuiti il voto di lista e la/e preferenza/e espressa/e, ma il voto per il candidato alla presidenza verrà attribuito al nominativo segnato e non a quello collegato alla lista votata.

[*torna all'indice*](#)

17. I componenti del seggio (presidente, scrutatori e segretario) possono votare, per le elezioni degli organi del Municipio, nella sezione dove esercitano le loro funzioni ancorché non iscritti nelle liste elettorali della medesima sezione?

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio possono votare, per le elezioni degli organi del municipio, nella sezione presso la quale esercitano il proprio ufficio, purché siano elettori di altra sezione del medesimo Municipio.

In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale.

Gli elettori in questione sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Si evidenzia, nella fattispecie, che sussiste il divieto di esprimere il proprio voto in più di una sezione elettorale e che, in caso di violazione di tale divieto, conseguono sanzioni di carattere penale applicabili ai sensi dell'art. 104, settimo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

[torna all'indice](#)

18. I rappresentanti di lista e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio possono votare, per le elezioni degli organi del Municipio, nella sezione dove esercitano le loro funzioni ancorché non iscritti nelle liste elettorali della medesima sezione?

I rappresentanti di lista e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio possono votare, per le elezioni degli organi del Municipio, nella sezione dove esercitano le loro funzioni, purché siano elettori di altra sezione del medesimo Municipio.

In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale.

Gli elettori in questione sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Si evidenzia, nella fattispecie, che sussiste il divieto di esprimere il proprio voto in più di una sezione elettorale e che, in caso di violazione di tale divieto, conseguono sanzioni di carattere penale applicabili ai sensi dell'art. 104, settimo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

[torna all'indice](#)

19. Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare, per le elezioni degli organi del Municipio, ancorché non iscritti nelle liste elettorali della medesima sezione?

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale allestita in un edificio privo di barriere architettoniche, purché siano elettori di qualsiasi altra sezione del medesimo Municipio.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare:

- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi;

oppure

- una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale.

Si evidenzia, nella fattispecie, che sussiste il divieto di esprimere il proprio voto in più di una sezione elettorale e che, in caso di violazione di tale divieto, conseguono sanzioni di carattere penale applicabili ai sensi dell'art. 104, settimo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

[torna all'indice](#)

20. Come avviene la proclamazione degli eletti nelle elezioni dei Presidenti dei Municipi del Comune di Bari?

Ai sensi dall'art. 18 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari è proclamato eletto Presidente del Municipio il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

[torna all'indice](#)

21. In quale caso e con quali modalità si procede al secondo turno elettorale (ballottaggio) nelle elezioni dei Presidenti dei Municipi del Comune di Bari?

Ai sensi dall'art. 18 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari:

- qualora nessun candidato ottenga la maggioranza (assoluta dei voti validi) di cui al comma 7 dell'art. 18 del Regolamento, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti;
- in caso di parità di voti tra candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio del Municipio che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età;
- in caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 9 dell'art. 18 del Regolamento secondo periodo dell'art. 18 del Regolamento, partecipa al ballottaggio il candidato che segue in graduatoria;
- detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento;
- per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

[torna all'indice](#)

22. Quali sono le modalità di espressione del voto nel secondo turno elettorale (ballottaggio) delle elezioni dei Presidenti dei Municipi del Comune di Bari?

Ai sensi dall'art. 18 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari:

- il modello di scheda per il ballottaggio è analogo a quello previsto per il turno di ballottaggio per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale.

- il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

[torna all'indice](#)

23. Come avviene la proclamazione degli eletti dopo il secondo turno elettorale (ballottaggio) delle elezioni dei Presidenti dei Municipi del Comune di Bari?

Ai sensi dall'art. 18 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari, dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente del Municipio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il candidato collegato, ai sensi del comma 12 dell'art. 18 del Regolamento, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio del Municipio che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato Presidente il candidato più anziano di età.

[torna all'indice](#)

24. Quali sono le modalità di espressione del voto nelle elezioni dei Consigli dei Municipi del Comune di Bari?

Ai sensi dall'art. 19 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari:

- il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta;
- ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

[torna all'indice](#)

25. Come avviene l'attribuzione dei seggi nelle elezioni dei Consigli dei Municipi del Comune di Bari?

L'attribuzione dei seggi è disciplinata dall'art. 19 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari.

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Municipio.

La cifra individuale di ciascun candidato a Consigliere del Municipio è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Salvo quanto disposto dal comma 8 dell'art. 19 del Regolamento, per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del Presidente, con i rispettivi candidati alla carica di Presidente si divide la cifra elettorale di ciascuna

lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,2,3,4.... sino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1,2,3,4..... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

Qualora un candidato alla carica di Presidente sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del Regolamento, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di Presidente sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del Regolamento, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.

I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del Regolamento. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati alla carica di Presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

Effettuate le operazioni di cui al comma 10 dell'art. 19 del Regolamento, sono proclamati eletti Consiglieri del Municipio i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; in caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

[*torna all'indice*](#)